

## ADEMPIMENTI

---

### ***Obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche: disciplina e sanzioni***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Master di specializzazione  
**LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPrensione, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW**  
Scopri di più >

Gli obblighi di trasparenza delle imprese ed associazioni, introdotti dalla L. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) consistono nella pubblicazione, **entro il 30 giugno di ogni anno, delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale** e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria **ricevuti da pubbliche amministrazioni** nell'esercizio finanziario precedente ([articolo 1, commi 125 e 125-bis](#)).

I benefici economici sono oggetto di monitoraggio se di importo complessivo, nel periodo considerato, **pari o superiore a 10.000 euro**.

In particolare, l'[articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017](#) ha introdotto, a decorrere dal 2018, alcune misure in materia di **trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche**, ulteriori rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 33/2013.

La disciplina è stata **riformulata con l'articolo 35, comma 1, D.L. 34/2019**, convertito con modificazioni, dalla L. 58/2019, che ha sostituito i citati commi (da 125 a 129), con gli attuali [commi 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128 e 129](#). Tali modifiche normative sono state introdotte a causa delle **difficoltà interpretative** delle precedenti disposizioni, che **non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento** in capo alle diverse categorie di soggetti chiamati al rispetto degli obblighi di trasparenza.

Il quadro normativo così ricostruito dispone, ad oggi, **obblighi distinti per associazioni ed imprese**.

**Le prime** - associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti,

associazioni, Onlus e fondazioni, nonché talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri – sono chiamate a **pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni effettuate dalle PA** di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001](#) e dai soggetti di cui all'[articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013](#), e **percepite nell'esercizio finanziario precedente** ([articolo 1, comma 125, L. 124/2017](#)).

Le **imprese**, ugualmente destinatarie dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni, devono rispettare inoltre una **specifica disciplina che detta tempi e modalità per l'espletamento di tale obbligo** ([articolo 1, comma 125-bis, L. 124/2017](#)). I **soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa** – ai sensi dell'[articolo 2195 cod. civ.](#) – devono pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, gli **importi** e le **informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva**, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai soggetti sopra richiamati.

Per i **soggetti**, invece, che **redigono il bilancio in forma abbreviata** ai sensi dell'[articolo 2435-bis cod. civ.](#) e **quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa** – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese – **l'obbligo di trasparenza può essere assolto**, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, **mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi su propri siti Internet, entro il 30 giugno di ogni anno**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa.

L'[articolo 1, comma 125-ter](#), primo periodo, L. 124/2017 prevede che **l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa** pecuniaria pari **"all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro"**, nonché la sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Tali sanzioni **avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2020** ma l'operatività di tale disposizione è stata **più volte prorogata**.

Con l'[articolo 11-sexiesdecies D.L. 52/2021](#) è stato previsto un **primo slittamento del termine** per l'applicazione delle sanzioni: **"in riferimento all'anno 2021, le sanzioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022"**.

In seguito, l'[articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe](#) (L. 15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha **prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022** (in luogo del 1° gennaio originariamente previsto) **l'applicabilità delle sanzioni** in argomento, irrogate per **l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l'anno 2021**.

L'[articolo 3 septies](#) del **decreto Milleproroghe** introduce, inoltre, un'**analoga proroga anche per l'anno 2022**: per quest'anno, le sanzioni previste dalla L. 124/2017 in caso di inosservanza di

alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche **si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.**

Si ricorda, infine, che qualora il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione **non proceda alla pubblicazione stessa, nonché al pagamento della sanzione** amministrativa pecuniaria **entro novanta giorni dalla contestazione**, trova applicazione l'ulteriore sanzione della **restituzione integrale delle somme.**

La legge impone pertanto la restituzione entro novanta giorni dalla contestazione dell'illecito amministrativo (si veda dossier di documentazione n. 492/4 A.S. n. 2536 del Senato).

La sanzione amministrativa è **irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure**, se i contributi sono erogati da enti privati (ai sensi dell'[articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013](#)), **dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.**

La disposizione, dunque, demanda alle amministrazioni eroganti l'onere di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, **verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio.**

Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla L. 689/1981.